

COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

Il sottoscritto STEFANI dr. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Montecreto (MO), nominato con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge, esprime il seguente

PARERE N. 19/2024 IN MERITO ALLA REVISIONE PERIODICA PARTECIPATE ANNO 2023

Vista la Richiesta di parere in oggetto;

Vista

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute", trasmessa dal Comune il 09.12.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del TUEL; l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l'opportunità di acquisire il parere, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs.175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 del TUSP;
- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art.20 D.L. 175/2016;
- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art.20 TUPS - schede di rilevazione;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2023, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il Piano di razionalizzazione 2023 delle società pubbliche, e precisamente:

1 Diretta AMO SPA NO art. 4, co. 2, lett.

d) Test Art. 20 comma 2 NO Detenibilità SI

2 Diretta SETA SPA NO art. 4, co. 2, lett.

a) Test Art. 20 comma 2 NO Detenibilità SI

4 Diretta LEPIDA SPA NO Art. 4 co. 2 lett. d) Test
Art. 20 comma 2 NO Detenibilità SI

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/2016
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Li, 27.12.2024

Il Revisore dei Conti Dott. Stefani Alessandro